

**Allegato "G" ai numeri 3.433/2.643**

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - NORME APPLICABILI - DURATA**

**ART. 1**

**DENOMINAZIONE**

Nel ricordo di Pier Giorgio Frassati è costituita la società cooperativa sociale, impresa sociale, denominata: "Cooperativa sociale P.G. Frassati società cooperativa sociale - onlus", siglabile "Cooperativa sociale P.G. Frassati s.c.s. - onlus".

La cooperativa è regolata secondo il modello della società per azioni.

**ART. 2**

**SEDE**

La cooperativa ha sede nel Comune di Torino all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopraindicato con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Spetta ai soci decidere in merito al trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato al primo comma.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

**ART 3**

**NORME APPLICABILI**

Alla presente Cooperativa si applicano:

- 1) le disposizioni della Legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;
- 2) le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in tema di Impresa Sociale, in quanto compatibili con quelle dedicate alle cooperative sociali (ai sensi dell'art.1 comma 4 dello stesso D. Lgs. n. 112/2017), posto che ai sensi della norma ora citata le cooperative sociali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali;
- 3) le norme previste dalla Legge 18 agosto 2015 n. 141 in materia di agricoltura sociale;
- 4) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sino a che le norme di tale Decreto Legislativo resteranno in vigore;
- 5) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice Civile relative alle società cooperative e comunque tutte le leggi speciali sulla cooperazione;
- 6) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulle società per azioni.

**ART. 4**

**DURATA**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata

una o più volte con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È escluso, nel caso di proroga della durata, il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

## **TITOLO II - SCOPO - OGGETTO**

### **ART. 5**

#### **SCOPO SOCIALE**

La cooperativa non ha finalità speculative ed intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La società cooperativa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112. A tal fine essa, valendosi prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, persegue l'interesse generale della comunità, in particolare delle aree più marginali per la promozione, l'inclusione e il reinserimento sociale delle persone attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali ed educativi, anche attraverso attività culturali atte alla promozione di una più ampia sensibilità collettiva ai fenomeni del disagio e della marginalità, nel rispetto della dignità, peculiarità e creatività di ogni individuo attraverso principi di imparzialità e di uguaglianza e senza discriminazioni politiche, religiose o di sesso.

La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci, con particolare riferimento al contenuto di tali rapporti, alla relativa regolamentazione contrattuale ed ai criteri di distribuzione dei ristorni mutualistici sono stabiliti da apposito Regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli Amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa può, inoltre, avvalersi del contributo di giovani in servizio civile nazionale e di soci volontari nei modi stabiliti dalle normative nazionali e regionali, in misura complementare e non sostitutiva.

### **ART. 6**

#### **OGGETTO SOCIALE**

La società cooperativa, attraverso la mediazione tra lo scopo mutualistico e i principi di solidarietà sociale, si rivolge in particolare a coloro, singoli o gruppi, che per diverse cause si trovano in condizioni di svantaggio, sia permanente sia temporaneo, attuando:

\* servizi socio-sanitari, sanitari, riabilitativi, assistenziali, educativi, di animazione, di inclusione e reinserimento sociale, di contrasto delle dipendenze; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; con precisazione che l'attività imprenditoriale è gestita con autonomia progettuale, tramite specifiche

professionalità ma è integrata con la comunità locale e con gli enti che la rappresentano allo scopo di ricercare soluzioni per i problemi sociali dei cittadini;

\* attività di formazione, promozione nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini che vivano condizioni di disagio, esclusione e di privazione;

\* attività di educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative, ivi compresa l'educazione ambientale;

\* attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

\* l'agricoltura sociale di cui al d.lgs. n.112/2017, art. 2, comma 1, lettera t), conformemente al dettato dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n.141, recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale (richiamata in proposito la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 febbraio 2018);

\* attività di accoglienza e integrazione sociale dei migranti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del d.lgs.n.112/2017 che richiama la legge n.328/2000 (sempre alla luce della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 febbraio 2018).

Per perseguire questi fini la cooperativa sociale P.G. Frassati può assumere, anche attraverso appalti, convenzioni e concessioni, quelle attività connesse o affini all'oggetto di cui sopra ed a titolo esemplificativo potrà gestire:

\* servizi di carattere domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale rivolti a cittadini minori e giovani, anziani, disabili, adulti in difficoltà e in condizione di dipendenza anche attraverso la gestione di strutture assistenziali, sanitarie, educative e riabilitative;

\* attività di formazione professionale e di riabilitazione di soggetti in situazione di svantaggio temporaneo e/o permanente;

\* attività di prevenzione e di inclusione sociale atti a superare ogni forma di disagio o di emarginazione;

\* attività culturali, ricreative, sportive e di istruzione anche professionale;

\* servizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri e di ristorazione;

nonché tutti quei servizi che vanno normalmente sotto il titolo di servizi alla persona.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La cooperativa può aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e di promozione del movimento cooperativo.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

La società può altresì assumere, con delibera del Consiglio di Amministrazione, interessenze e partecipazioni in società miste (pubblico/privato), in società diverse dalle cooperative, o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La cooperativa potrà attivarsi per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione

di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **ART. 7**

#### **NUMERO E CATEGORIE DI SOCI**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

I soci sono divisi in quattro categorie:

- \* Soci operatori ordinari
- \* Soci operatori speciali
- \* Soci volontari
- \* Soci finanziatori (secondo le disposizioni di cui al successivo titolo IV).

#### **ART. 8**

#### **SOCI OPERATORI ORDINARI**

Possono essere soci operatori ordinari le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

I soci operatori, anche definiti soci lavoratori dalla legge 142/01, sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla cooperativa, o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci operatori sono disciplinate da un apposito Regolamento approvato ai sensi della legge 3/4/2001, n. 142.

Possono essere ammesse come soci operatori le persone giuridiche, pubbliche o private, con le forme, alle condizioni e nei casi previsti da legge e puntualmente dettagliati da apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea con le maggioranze qualificate dell'Assemblea straordinaria.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

#### **ART. 9**

#### **SOCI OPERATORI SPECIALI**

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 8) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può essere superiore a 5 anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 19 del presente Statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato, al momento della sua ammissione, per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo di formazione o inserimento, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art.8 del presente Statuto.

Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni:

- il socio speciale che abbia presentato idonea domanda può essere ammesso a godere la pienezza dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori, a condizione che abbia completato o integrato la propria formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, ovvero abbia comunque dimostrato di essere in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ed economici della società, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo di quest'ultima; ovvero, in difetto di tali condizioni, può essere escluso (come sopra indicato): circostanza che non pregiudica la possibilità di proseguire il rapporto lavorativo con lo stesso soggetto, che non entra a far parte della società. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

I conferimenti dei soci speciali sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00.

Ogni socio speciale deve sottoscrivere una partecipazione azionaria minima complessivamente pari ad almeno euro 750,00 (euro settecentocinquanta e zero centesimi).

Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione, segnatamente laddove quest'ultimo organo abbia elaborato progetti speciali destinati ad agevolare il definitivo inserimento nella compagine dei soci speciali (in prova).

#### **ART. 10**

#### **SOCI VOLONTARI**

Ai sensi dell'art. 2 L. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della cooperativa dovranno presentare apposita domanda ai sensi dell'art 11 precisando le prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito per la cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui all'art. 12; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima.

Egli potrà recedere dalla cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno 30 giorni, e potrà essere dichiarato escluso dalla cooperativa medesima nei casi previsti dall'art. 19, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

I conferimenti dei soci volontari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00.

Ogni socio volontario deve sottoscrivere una partecipazione azionaria minima

complessivamente pari ad almeno euro 25,00 (euro venticinque e zero centesimi).

#### **ART. 11**

##### **PROCEDURA DI AMMISSIONE**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione specificando, se persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale domicilio, numero di codice fiscale;
- b) la categoria di socio cui intende appartenere;
- c) per i soci cooperatori: l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che l'aspirante socio intende instaurare in conformità al presente Statuto;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i relativi Regolamenti attuativi e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;

Se la richiesta è inoltrata da persona giuridica, la domanda deve essere, inoltre, corredata da:

- a) denominazione, ragione sociale e sede legale
- b) copia autentica della deliberazione dell'organo competente che ha autorizzato la domanda
- c) atto costitutivo e indicazione della persona delegata alla rappresentanza
- d) numero delle azioni che intende sottoscrivere.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 8.

Sull'accoglimento delle domande decide il Consiglio di Amministrazione sulla base dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci in forma inappellabile, entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

#### **ART. 12**

##### **OBBLIGHI DEI SOCI**

I soci, con la sottoscrizione della domanda di ammissione, si impegnano ad osservare e far osservare il presente Statuto e si obbligano fra l'altro:

- a) a versare l'importo delle azioni sottoscritte, nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- b) a versare l'importo della tassa di ammissione, eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della

domanda di ammissione;

c) a versare l'importo del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

d) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa;

e) ad osservare i Regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

f) a collaborare per il buon andamento della società favorendone gli scopi e gli interessi.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 9, inoltre:

\* concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

\* partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

\* contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

\* mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

\* contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, come previsto nell'ulteriore ma non distinto rapporto instaurato, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

#### **ART. 13**

##### **DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esistente. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **ART. 14**

##### **CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI ORDINARI**

I conferimenti dei soci cooperatori ordinari sono rappresentati da azioni nominative del valore di € 25,00.

Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere una partecipazione azionaria minima complessivamente pari ad almeno euro 750,00 (euro settecentocinquanta e zero



centesimi).

Possono essere previste tasse di ammissione determinate e deliberate annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Nessun socio può avere tante azioni il cui valore nominale superi il limite previsto dalla legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni dell'art. 2343 del codice civile.

Il versamento delle azioni sottoscritte può essere effettuato in un'unica soluzione o secondo altre procedure stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 15**

##### **VINCOLI SULLE AZIONI**

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

#### **ART. 16**

##### **CESSIONE DELLE AZIONI DEI SOCI COOPERATORI**

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente tutte le indicazioni previste nel precedente art. 11 e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

#### **ART. 17**

##### **PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica; per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **ART. 18**

##### **RECESSO DEL SOCIO**

Il recesso del socio è ammesso, oltre che nei casi previsti dal codice civile, anche quando:

- a) il socio ha perso i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) il socio non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - fra il socio e la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla società con raccomandata o con posta elettronica certificata. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro

sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda comporta la risoluzione immediata anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato dal socio con la cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

#### **ART. 19**

##### **ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che senza specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 8 e 12 del presente Statuto;
- c) che abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- d) che nell'esecuzione del proprio rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo oggettivo;
- e) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- g) c'he non osservi le disposizioni contenute nello Statuto, nei Regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine, non superiore i sessanta giorni, per adeguarsi alle disposizioni suindicate;
- h) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;
- i) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- J) che arrechi gravi danni alla cooperativa.

L'esclusione ha effetto dal momento della annotazione della delibera di esclusione sul libro dei soci

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di esclusione del socio consegue la contestuale risoluzione del rapporto mutualistico.

#### **ART. 20**

##### **LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI**

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ed eventualmente rivalutate o

ridotte per perdite e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

#### **ART. 21**

##### **MORTE DEL SOCIO**

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate o ridotte per perdite, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 20 del presente Statuto.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

#### **ART. 22**

##### **TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO**

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

#### **ART. 23**

##### **RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

#### **TITOLO IV**

##### **SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

###### **CAPO I - SOCI FINANZIATORI**

#### **ART. 24**

##### **CONFERIMENTI E TRASFERIMENTO**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del

capitale sociale della cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei sovventori.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 500 (cinque cento) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.

#### **ART. 25**

##### **EMISSIONE AZIONI E DIRITTO DI VOTO**

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli Amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli Amministratori.

Con la stessa deliberazione potranno essere altresì stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente Statuto.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun socio sovventore sono attribuiti i seguenti voti, in proporzione alle azioni possedute:

- fino a 50 azioni: n. 1 voto
- da 51 a 100 azioni: n. 2 voti
- da 101 a 150 azioni: n. 3 voti
- da 151 a 200 azioni: n. 4 voti
- oltre 201 azioni: n. 5 voti.

L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370 c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci

finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e seguenti, codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente Statuto.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori o Sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

#### **ART. 26**

##### **REMUNERAZIONE - PRIVILEGI - RECESSO**

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 codice civile.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori. In caso di scioglimento della cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt.

2437-bis e seguenti, codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli Amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

## **CAPO II - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

### **ART. 27**

#### **PROGRAMMI DI SVILUPPO**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

### **ART. 28**

#### **AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA**

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, con le modalità di cui al precedente art. 27, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali stabiliti dall'art. 5, commi da 7 a 9, della legge 59/1992.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui all'alinea del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'Assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

### **ART. 29**

#### **RECESSO**

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

## **CAPO III - DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

### **ART. 30**

#### **STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO**

Con deliberazione dell'Assemblea ai sensi di legge, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le modalità di circolazione
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti e all'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

### **ART. 31**

#### **PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
  2. dai conferimenti effettuati dai soci volontari;
  3. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  4. dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
  5. dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art 34, con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti e con le tasse di ammissione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori);
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- g) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali
- h) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte e tenuto conto dei privilegi attribuiti ai soci finanziatori dal precedente art.26.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

### **ART. 32**

#### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato:

- dai conferimenti dei soci operatori, rappresentati da un numero illimitato di azioni del valore nominale ciascuna del valore di € 25,00;
- dai conferimenti dei soci finanziatori, rappresentati da azioni ciascuna del valore di € 500,00. I conferimenti dei soci sovventori sono specificamente imputati al Fondo per lo sviluppo tecnologico e per il potenziamento aziendale.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere

autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli Amministratori.  
Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.  
Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dall'articolo 2343 codice civile

### **ART. 33**

#### **DIVIETI**

E'fatto divieto alla cooperativa di:

- \* di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- \* di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- \* di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

### **ART. 34**

#### **ESERCIZIO SOCIALE BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI**

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio previo esatto inventario, da compilarli entrambi con criteri di oculata prudenza.

Gli Amministratori provvederanno a redigere altresì la relazione sulla gestione, nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere della società, ed inoltre dovrà essere espressa una fondata valutazione sulla pertinenza della attività svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 112/2017, potrà provvedere a redigere e depositare, in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci, il bilancio sociale presso il registro delle imprese, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale. Allorché diverrà obbligatorio, il Consiglio dovrà redigere e depositare lo stesso bilancio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dai successivi commi del presente articolo;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori, in misura non superiore al limite stabilito dall'art. 2514, lett. b), codice civile;
- f) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, ai sensi del precedente art.



26, fatti salvi i limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), codice civile;  
g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e f) del precedente art. 31

Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni dei soci finanziatori ai sensi del precedente art. 26, e le altre destinazioni obbligatorie ai sensi di specifiche norme del presente Statuto, l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% per cento da devolversi ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva legale.

#### **ART. 35**

##### **RISTORNI**

L'erogazione del ristorno ai soci cooperatori è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento di cui al precedente art. 5.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dal suddetto Regolamento. La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, è consentita solo dopo che siano state effettuate le destinazioni degli utili di cui al precedente articolo lettere a), b) c) ed f).

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante l'emissione di nuove azioni di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai precedenti articoli.

#### **TITOLO VI**

#### **ART. 36**

##### **ORGANI SOCIALI**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale, ove nominato.

#### **ART. 37**

##### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
3. procede alla nomina degli Amministratori;
4. procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e ai Sindaci;
6. approva i Regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
8. delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

9. delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;  
10. delibera su tutti gli altri argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dall'art. 46 del presente Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione degli strumenti finanziari ai sensi del precedente art. 25
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

#### **ART. 38**

##### **MODALITÀ DI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 34.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Senza valenza legale ma solo per meglio diffondere la comunicazione sul piano fattuale, l'avviso è altresì pubblicato sul sito Internet della cooperativa.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 codice civile.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

#### **ART. 39**

## **DETERMINAZIONE DEI QUORUM**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

### **ART. 40**

#### **DIRITTO DI VOTO**

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Come previsto all'art. 25 che precede, ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

### **ART. 41**

#### **RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA**

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, purché questi ultimi siano soci aventi diritto al voto. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Le deleghe devono essere rilasciate sotto l'osservanza delle norme di legge.

### **ART. 42**

#### **PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione, o in mancanza dalla persona designata dagli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario anche non socio. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari

per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se presente.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato)
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 43**

##### **PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

E'possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

#### **ART. 44**

##### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

E'ammesso, in situazioni valutate dall'organo amministrativo come eccezionali ed urgenti, il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'Assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità

nei confronti degli Amministratori;

c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto

d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;

e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'Assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

g) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;

h) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'Assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.

Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **ART. 45**

##### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determina di volta in volta il numero, anche in separata sede rispetto alla nomina.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un Amministratore.

La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di Amministratori, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Alla nomina degli Amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi di cui al precedente art 25.

Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui eventuale nomina è riservata ai soci finanziatori, debbono essere designati esclusivamente tra i soci cooperatori. L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regolamento per la nomina degli Amministratori, che ammetta criteri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleggere, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il voto di lista o il voto cumulativo.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti

il Consiglio di Amministrazione sempre entro il limite di cui al primo comma, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 codice civile, gli Amministratori non possono cumulare cariche le quali per numero, complessità ed onerosità dell'impegno operativo richiesto rendano incerto o inadeguatamente efficace l'espletamento delle funzioni amministrative.

#### **ART. 46**

##### **COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono, in conformità delle leggi e del presente Statuto, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non sono espressamente riservati all'Assemblea e che sono necessari per l'attuazione dell'oggetto e dello scopo sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione e scissione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello Statuto sociale a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio del Comune in cui è situata la sede sociale.

Il consiglio inoltre può istituire comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi.

#### **ART. 47**

##### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e uno o più vice presidenti che sostituiscono il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

#### **ART. 48**

##### **AMMINISTRATORI DELEGATI**

Il consiglio d'amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e sentito il parere dell'Assemblea dei soci.

Ogni 60 (sessanta) giorni gli Amministratori delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **ART. 49**

##### **CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri arrotondato all'unità superiore se presenti decimali. A titolo esemplificativo: se sono in carica sette consiglieri, la convocazione può essere richiesta da tre di essi, infatti un terzo di sette è pari a 2,33 (due virgola trentatré), pertanto si arrotonda all'unità superiore, e cioè tre.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del Collegio Sindacale con la email aziendale e/o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio d'Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o in mancanza dal vicepresidente più anziano o dall'Amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione si potranno svolgere anche per audio-video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e votare simultaneamente. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

#### **ART. 50**

##### **INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli Amministratori mancanti.

Gli Amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'Amministratore o dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata

decadenza dell'Amministratore.

In caso di adozione del Regolamento per la nomina degli Amministratori, lo stesso regolamento potrà dare indicazione sui criteri di scelta per la sostituzione degli amministratori.

#### **ART. 51**

##### **COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI**

Spetta all'Assemblea determinare le remunerazioni dovute agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Ai membri del Consiglio d'Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'Assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di presidente, Amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### **ART. 52**

##### **RAPPRESENTANZA**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai vice presidenti disgiuntamente tra loro.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma dei vice presidenti fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

Il presidente previa apposita delibera dell'organo amministrativo potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **ART. 53**

##### **COLLEGIO SINDACALE**

La cooperativa è controllata da un Collegio Sindacale ove ciò sia imposto da legge e comunque qualora il collegio sia nominato dall'Assemblea.

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali compensi e indennità dei Sindaci.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un sindaco effettivo e supplente.

L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma del precedente art. 25.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.



I sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge.

#### **ART. 54**

##### **FUNZIONI E POTERI**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 bis, ultimo comma cod. civ., l'Assemblea può affidare al Collegio Sindacale la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Collegio Sindacale devono avere i prescritti requisiti di legge.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I Sindaci in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, applicandosi le regole indicate al precedente articolo 49 ultimo comma.

#### **ART. 55**

##### **REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Al di fuori del caso di cui al precedente art. 54, comma 2, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Si applicano tutte le norme di legge vigenti in materia in materia

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 56**

##### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

La società si scioglie nei casi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato.
- b) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 34. Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto previsto per i soci finanziatori nel precedente

art. 26;

c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa così come previsto nel precedente art 25.

#### **ART. 57**

##### **REGOLAMENTI**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi Regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nei regolamenti di cui sopra dovranno essere previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore in materia di socio lavoratore prevista dalla legge 142/2001; per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

#### **ART. 58**

##### **MUTUALITA'PREVALENTE**

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile la cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale, i dividendi eventualmente maturati e le eventuali riserve divisibili, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

#### **ART. 59**

##### **RINVIO ALLE NORME VIGENTI**

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, valgono le norme vigenti del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative. Ai sensi dell'art. 2519, si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni sulle società per azioni.

In originale firmato:

- Roberto GALASSI

- Maurizio CAVANNA Notaio.

Io sottoscritto Dottor Maurizio CAVANNA, Notaio in Canelli,  
certifico che la presente copia su supporto informatico è  
conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccol-  
ta.

Canelli, lì 11 luglio 2018.

Firmato digitalmente Maurizio CAVANNA Notaio